

Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del parco con armi ai soli fini venatori

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco delle Alpi Apuane con proprie armi da caccia scariche ed in custodia al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria.

2. Con "territorio del Parco" si intende l'area parco propriamente detta, escludendo le aree contigue, a cui non si applica la presente disciplina.

3. Le disposizioni del presente regolamento, efficaci fino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco, trovano applicazione nei confronti di tutti i privati detentori di armi e munizioni da caccia, residenti e non residenti nell'area Parco, che richiedono il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 2

Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'attraversamento con armi da caccia nel territorio del Parco delle Alpi Apuane, gli interessati dovranno compilare formale istanza redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Parco ed inviarla al seguente indirizzo mail: autorizzazioni@parcapuane.it.

2. Se la richiesta è presentata da un soggetto singolo, quest'ultimo dovrà dichiarare:

- a) l'indicazione del percorso che intende effettuare;
- b) le modalità di attraversamento (con veicolo, a piedi o in altro modo);
- c) l'arma che intende introdurre e trasportare;
- d) di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

3. Il richiedente dovrà inoltre allegare all'istanza:

- a) copia fotostatica del documento di riconoscimento;
- b) copia autentica del porto d'armi per uso di caccia;
- c) planimetria in scala adeguata con l'esatta ubicazione del percorso;
- d) copia del bollettino di c.c.p. attestante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Se la richiesta riguarda una "squadra venatoria", la stessa dovrà essere presentata dal soggetto "capo-squadra" mediante apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Parco ed inviata al medesimo indirizzo mail di cui al comma 1 precedente. Oltre ai dati indicati nel precedente comma 2, il soggetto "capo-squadra" dovrà allegare quanto richiesto al comma 3, con l'elencazione dei componenti della squadra venatoria, specificando le generalità di quest'ultimi, il numero del porto d'armi di ciascuno e le armi da loro utilizzate.

5. L'autorizzazione rilasciata ad una "squadra venatoria" ha valore soltanto nell'ipotesi in cui la stessa sia effettivamente impegnata nello spostamento di gruppo immediatamente prima e dopo la battuta di caccia. Il soggetto singolo che attraversa il territorio del Parco per una battuta di caccia non collettiva, ancorché inserito nell'elenco autorizzato di una "squadra venatoria", deve esser munito dell'autorizzazione a suo specifico nome.

Art. 3
Comitato scientifico

1. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto dall'acquisizione del parere vincolante del Comitato scientifico del Parco delle Alpi Apuane.

2. Il Comitato scientifico, verificata la conformità della richiesta ai principi di cui al presente Regolamento, rilascia parere positivo indicando eventuali prescrizioni vincolanti.

3. Nei casi in cui la richiesta di autorizzazione si riferisca ad un percorso che è già stato oggetto di autorizzazione nell'anno immediatamente precedente, non è necessario che il Comitato scientifico esprima un nuovo parere, in quanto varrà quello espresso in tale occasione, fermo restando la necessità da parte dell'Ufficio dell'ente competente alla vigilanza di verificare il permanere dei requisiti di legge e dei dati forniti invariati da parte del richiedente.

4. Il Comitato scientifico può delegare un proprio membro per l'espressione del parere e delle eventuali prescrizioni.

5. L'eventuale parere contrario del Comitato scientifico deve essere motivato ed essendo vincolante determina il non accoglimento della richiesta di autorizzazione oggetto del presente Regolamento.

Art. 4
Procedura di rilascio dell'autorizzazione

1. L'iter di rilascio dell'autorizzazione è articolato nella seguente procedura:

- a) presentazione della richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) verifica iniziale della richiesta e delle informazioni in essa contenute da parte Ufficio dell'ente competente alla vigilanza e successiva trasmissione della richiesta di parere al Comitato scientifico di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- c) rilascio del parere del Comitato scientifico;
- d) in caso di parere positivo del Comitato scientifico, rilascio dell'autorizzazione richiesta (nella forma di "autorizzazione per attività e usi") da parte del Responsabile dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna" entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. Il termine finale di conclusione del procedimento di cui al precedente comma, lettera d), è sospeso per un periodo massimo di 60 giorni, nei casi in cui debba essere acquisito il parere del Comitato scientifico.

3. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per necessità di integrazione della documentazione presentata per una sola volta e per non più di dieci giorni.

Art. 5
Modalità di rilascio dell'autorizzazione e sua validità temporale

1. L'autorizzazione rilasciata è consultabile e scaricabile unicamente nella pagina web "consultazione documenti amministrativi" all'interno della sezione "amministrazione trasparente", da ricercarsi come "autorizzazione per attività ed usi", attraverso il menù a tendina disponibile sul medesimo sito, senza nessun invio al richiedente dell'atto autorizzativo da parte dell'autorità competente.

2. L'autorizzazione rilasciata è valida fino al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza.

3. L'autorizzazione rilasciata deve essere portata sempre al seguito in caso di attraversamento del territorio del parco con armi a soli fini venatori e va esibita ad ogni richiesta del personale con qualifica di Pubblica Sicurezza.

Art. 6
Versamento degli oneri istruttori

1. La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio del parco con armi ai soli fini venatori è soggetta, indipendentemente dall'esito della stessa, al pagamento anticipato, mediante versamento

– sul conto corrente postale intestato all’Ente Parco – degli oneri istruttori, il cui ammontare è stabilito ai sensi dell’art. 123, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

2. Il mancato pagamento anticipato degli oneri istruttori non consente l’avvio del procedimento amministrativo.

Art.7

Decadenza e revoca dell’autorizzazione

1. Viene pronunciata la decadenza dell’autorizzazione rilasciata per i seguenti motivi:

- a) violazioni agli obblighi stabiliti nel presente regolamento o delle prescrizioni previste nell’autorizzazione stessa;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di attività venatoria, nei quali casi è inibito il rilascio dell’autorizzazione per la stagione successiva, nel caso d’autorizzazioni singole, e per due stagioni nel caso di “squadre venatorie”.

2. Nei casi di violazioni alla vigente normativa venatoria che comportino conseguenze penali, fermo restando la responsabilità penale prevista in caso di false dichiarazioni rese, non è più possibile ottenere l’autorizzazione in parola.

3. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca dell’autorizzazione per l’attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.